

# DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORI  
**ANTONIO E VICTOR UCKMAR**

DIRETTORE  
**CESARE GLENDI**  
UNIVERSITÀ DI PARMA

## COMITATO DI DIREZIONE

**ANDREA AMATUCCI**  
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

**ALBERTO COMELLI**  
UNIVERSITÀ DI PARMA

**CLAUDIO CONSOLO**  
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

**GIUSEPPE CORASANITI**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

**ENRICO DE MITA**  
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

**PIERA FILIPPI**  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**FRANCO GALLO**  
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**MAURIZIO LOGOZZO**  
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. MILANO

**ANTONIO LOVISOLO**  
UNIVERSITÀ DI GENOVA

**CORRADO MAGNANI**  
UNIVERSITÀ DI GENOVA

**GIUSEPPE MELIS**  
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**SEBASTIANO MAURIZIO  
MESSINA**  
UNIVERSITÀ DI VERONA

**FRANCO RANDAZZO**  
UNIVERSITÀ DI CATANIA

**LIVIA SALVINI**  
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**DARIO STEVANATO**  
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Settembre-Ottobre  
**2021**

[edicolaprofessionale.com/DPT](http://edicolaprofessionale.com/DPT)



Wolters Kluwer

Ne consegue che l'azione di responsabilità civile è esperibile dalla pubblicazione del provvedimento sull'istanza di revocazione, se è stato esperito il relativo rimedio; se invece il rimedio non è stato esperito, il termine per la proposizione dell'azione decorre dal provvedimento asseritamente fonte del danno. In quest'ultimo caso, e si tratta del profilo di rilevanza della questione dell'assoggettabilità al rimedio dello specifico illecito giudiziario, il giudice dell'azione di responsabilità civile deve tuttavia valutare se, in relazione all'illecito denunciato, il provvedimento fosse in astratto assoggettabile al rimedio della revocazione ed, in caso positivo, la domanda sarà dichiarata inammissibile per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391-*bis*.

3.4. Va così enunciato il seguente principio di diritto:

“la domanda di risarcimento per il danno attribuito a provvedimento della Corte di Cassazione che abbia deciso la causa nel merito deve essere proposta a pena di decadenza nel termine di tre anni (due anni in base alla disposizione applicabile *ratione temporis*) decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sull'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c., anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale dell'errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo in quest'ultimo caso la valutazione da parte del giudice dell'azione di responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la domanda di revocazione ed, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391-*bis* c.p.c.”.

3.5. Nel caso di specie l'azione di responsabilità civile è stata tempestivamente proposta in data 18 luglio 2014 avuto riguardo alla data di deposito del provvedimento sull'istanza di revocazione (27 luglio 2012). Ciò che la domanda prospetta è la mancata valutazione da parte del Collegio giudicante degli effetti dell'avvenuta proposizione dell'istanza di accertamento con adesione, circostanza che, secondo quanto allegato dalla parte, ha avuto efficacia determinante del danno ingiusto lamentato. In tali termini la domanda è ammissibile.

All'annullamento del provvedimento di inammissibilità della corte territoriale consegue l'ammissibilità della domanda, con rimessione degli atti al giudice di primo grado, anche per le spese del presente giudizio.

*P.Q.M.* – La Corte accoglie il ricorso e pertanto annulla il provvedimento di inammissibilità della Corte d'appello di Perugia e dichiara ammissibile la domanda.

Rimette per la prosecuzione del processo gli atti al Tribunale di Perugia in diversa composizione, anche per le spese processuali del presente giudizio. (*Omissis*).

## **Errori di fatto e di diritto *in apicibus***

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La lunga vicenda processuale. – 3. La rilevanza *ex officio* della inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione. – 4. La questione della rilevanza dei vizi di notifica dell'atto impugnato. – 5. L'errore di fatto revocatorio. – 6. Considerazioni conclusive.